

XCIII' TORNATA

VENERDÌ 8 DICEMBRE 1916

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni' di legge (discussione di)	pag. 2745
Ordinamento dei consorzi di bonifica Nn. 262-263-A (Seguito)	2745
Oratori:	
BONOMI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2747, 2750
VERONESE, <i>relatore</i>	2747, 2748
Repressione della pornografia (N. 232-A)	2751
Oratori:	
LUCCHINI LUIGI	2751
Interpellanze (svolgimento dell'interpellanza del senatore Greppi Emanuele ai ministri di grazia e giustizia e d'industria e commercio per conoscere le ragioni che hanno determinato la emanazione del decreto ministeriale 16 novembre, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del successivo giorno 18, riguardante una Ditta di Milano)	2741
Oratori:	
GREPPI EMANUELE	2741, 2744
SACCHI, <i>ministro di grazia e giustizia e dei culti</i>	2743
Ordine del giorno (sull')	2758
Oratore:	
BERTETTI	2758

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presentr i ministri della marina, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti, di industria, commercio e lavoro e il sottosegretario di Stato per l'interno.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento della interpellanza del senatore Greppi Emanuele ai ministri di grazia e giustizia e d'industria e commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza del senatore Greppi Emanuele ai ministri di grazia e giustizia e d'industria e commercio per conoscere le ragioni che hanno determinato la emanazione del decreto ministeriale 16 novembre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo giorno 18, riguardante una ditta di Milano.

Il senatore Greppi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

GREPPI EMANUELE. Io ringrazio il ministro della cortese sollecitudine colla quale si è dichiarato disposto a rispondere alla mia domanda; ma con piacere ancora maggiore rilevo dalla sua sollecitudine l'importanza che egli ha dato all'argomento.

Il 16 novembre scorso usciva un decreto di una forma alquanto insolita; era, direi così, un precetto personale, o, forse meglio, era un privilegio nel senso romano della parola che ammetteva potessero esservi dei privilegi favorevoli e dei privilegi odiosi.

Il decreto era in questi termini:

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato

per gli affari di grazia e giustizia e dei culti.

In virtù della facoltà conferitagli dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1916, numero 960;

Ritenuto che, in conseguenza dell'attuale stato di guerra, è contrario agli interessi dell'economia nazionale che abbiano esecuzione i contratti che la ditta « Pirelli e C. » dovrebbe eseguire in Spagna a favore di ditte tedesche;

Di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro;

DECRETA:

Sono risolti tutti i contratti della ditta « Pirelli e C. » (la cui ragione sociale in Spagna è « Pirelli y C.^{ia} - Fabrica española de hilos y cables electricos y articulos de goma »), con le ditte A. E. C. Thomson Houston Iberica (Madrid), Hielscher Adolfo (Madrid), Leon Ornstein (Madrid), Boettlicher y Navarre (Madrid) e Siemens Schuckert Industria elettrica (Barcellona e Madrid), i quali dovrebbero avere esecuzione in Spagna. È vietato, sotto le comminatorie di legge, alla stessa ditta « Pirelli e C. » (in Spagna designata come sopra) di provvedere in qualunque forma alla loro esecuzione.

Roma, 16 novembre 1916.

SACCHI.

Questo decreto suscitò molti commenti; ma, prescindendo da quei commenti che possono essere stati mossi o da antagonismi politici o da altre ragioni, bisogna riconoscere che l'impressione prima di questo decreto fu che trattavasi di una misura straordinaria per frenare i danni che una ditta poteva arrecare agli interessi economici italiani.

Non occorre dire come questa ipotesi, per quanto apparentemente plausibile, fosse respinta da coloro che conoscevano le benemerienze della ditta Pirelli e del suo capo, il nostro illustre ed amato collega; però venne subito anche dalla Ditta la smentita, dirò così obbiettiva, la quale diceva sostanzialmente: « il decreto in questione fu fatto dietro iniziativa e istanza della nostra Ditta al Governo », e ne recava anche la prova riproducendo un telegramma ministeriale che confermava tale asserto.

Dopo ciò i malevoli non potevano supporre che la Ditta avesse asserito una cosa non vera, ma, siccome la dichiarazione positiva del ministro non c'era, e non poteva esserci, io ho creduto conveniente che il ministro desse una interpretazione in modo solenne ed autentica affinché fosse

... suggel ch'ogni uomo sganni.

Però l'onorevole ministro spero vorrà aggiungere qualche cosa di più, vorrà spiegare le ragioni per cui ha usato questa forma straordinaria invece di quella più consueta, più comune, che gli era tracciata da un precedente decreto, il decreto 8 agosto, che regolava la materia, almeno in massima: poiché, evidentemente, anche dopo la lettera della ditta Pirelli, se è cambiata la direzione della critica, questa non fu abbandonata; si è detto: sta bene; la prima ipotesi era sbagliata, non si trattava del privilegio odioso, ma siccome è legge di privilegio, sempre nel senso romano della parola, dobbiamo invece considerarlo come privilegio favorevole e noi amiamo che non si facciano verso i particolari e tanto più verso persone illustri né privilegi odiosi né privilegi favorevoli:

Il decreto dell'8 agosto diceva:

Art. 1. — Ai cittadini ed ai sudditi italiani... è vietato il commercio con:

- a) persone od enti stabiliti in territorio originario od occupato da Stato nemico dell'Italia;
- b) sudditi di detti Stati ovunque residenti;
- c) persone, ditte commerciali o società che siano iscritte in apposite liste da approvarsi con decreto Reale.

Ora la ditta iberica Houston e tutte le altre ditte che per brevità non ripeto non erano ditte o suddite nemiche o tanto meno residenti in paese nemico, perchè residenti in Spagna. Erano però ditte notoriamente tedesche, ma siccome erano naturalizzate spagnuole avevano nei Consigli di amministrazione persone distinte del mondo spagnuolo e trattavano affari di convenienza spagnuolo, d'interessi particolari spagnuoli, così non potevano essere comprese in quelle ditte di cui senz'altro, anche per un semplice senso di ragione, si dovesse impedire il commercio. Tanto più poi non si potevano rompere i contratti esistenti, finchè nominativamente non fossero indicate con quella procedura di cui alla lettera c.

Quindi la ditta Pirelli, la quale voleva rompere questi contratti, insisteva perchè gli fosse dato modo di scioglierli, come se ne intravedeva la possibilità nell'ultima parte del decreto mentre precedentemente aveva già soddisfatto ai suoi obblighi morali, non facendo più ordinazioni a queste ditte non appena era venuto fuori una lista inglese di proscrizione, chiamamola così, per molte ditte.

Queste liste, naturalmente, non avevano nessuna efficacia, nessun obbligo per i sudditi italiani; ma, trattandosi dell'alleanza commerciale più importante, la ditta Pirelli credette di immediatamente sospendere le nuove forniture e tentò rescindere i contratti per le forniture in corso.

Si rivolse perciò al Governo dicendo: io non soltanto faccio tutto quello che posso per liberarmene ma desidero avere il mezzo di rompere i contratti in corso per togliere ogni sospetto; e insisteva per avere quella lista che era promessa alla lettera C.

Il decreto venne invece nella forma che ho accennato e di qui tutto il rumore.

Io però ho fiducia così negli atti del ministro, come in quelli di tutto il Ministero di cui egli fa parte. E questa mia convinzione desumo anche dall'esame delle liste di proscrizione, o liste nere, inglesi. Queste liste, per quanto emanate dalla più alta autorità commerciale del mondo, non mancarono di errori, e suscitavano anche recriminazioni. Ma c'è di più. Esaminando tra le migliaia colpite, queste stesse poche ditte, che sono elencate nel decreto Pirelli, noi vediamo che la ditta Thomson Houston è iscritta in una prima lista del febbraio, la ditta Siemens invece solo il 2 giugno, se non erro. Questo ritardo di tre mesi ad iscrivere nella lista delle ditte sospette la Siemens che ognuno di noi ed anch'io, che so poco di tutto, ma specialmente di commercio, conosce come una vera ditta tedesca, non si può supporre sia avvenuto per ignoranza del Governo inglese.

Bisogna dunque fare un'altra supposizione, cioè che per ragioni particolari di politica commerciale si sia creduto utile, per un certo tempo di sospendere il divieto da parte dell'Inghilterra ai sudditi proprii, di trattare affari con la ditta Siemens.

Questo fatto dimostra come anche una ditta inglese, e tanto più una ditta italiana, la quale avesse potuto essere troppo zelante, ed interrompere gli affari prima che venisse la disposizione, l'ordine tassativo e nominativo dal Governo, rischiava di compromettere in qualche modo la stessa politica commerciale del Governo. Appena invece non un ordine italiano, ma un ordine inglese, che presso a poco gli equivale, è venuto, tutte le ditte hanno subito sospeso i loro affari.

Questo mi può far supporre che il Governo, vista la difficoltà di queste liste, visti gli errori della lista inglese, visto che non conviene a noi di copiare interamente le liste inglesi, abbia creduto di rimandare di poco la pubblicazione della lista propria, e quindi di rimandare l'adempimento alle promesse del decreto 8 agosto. Ma, vista poi la convenienza immediata, ha emanato, sia pure sotto forma speciale, un decreto il quale interdiceva questo commercio con la ditta di cui si parla. Questa ipotesi per me è la più probabile, ma specialmente la accollo perchè mi permette di associare la fiducia che ho nella prudenza di ogni atto del nostro Governo, col sentimento profondo che ho della correttezza e del patriottismo di tutte le nostre case industriali, e in particolare di quella di cui mi onoro parlare, perchè è una delle più degne, sia per la importanza dei suoi affari, sia per la illibatezza assoluta del suo illustre capo. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Poche parole basteranno a chiarire l'argomento della interpellanza dell'onorevole senatore Groppi. Nella conferenza economica tenutasi a Parigi nel giugno scorso, i vari Stati partecipanti, tra cui l'Italia, si impegnarono reciprocamente di impedire il commercio con i nemici.

Fu in quella Conferenza anche esaminata l'opportunità che venissero dettate norme per rendere possibile la risoluzione dei contratti già esistenti, e su di ciò i rappresentanti dei vari Governi si riservarono di emanare norme sull'oggetto, secondo le esigenze del rispettivo interesse nazionale.

Fu per provvedere alla esecuzione di quanto era stato convenuto nella detta Conferenza che vennero emanati i due noti decreti luogotenenziali dell'8 agosto nn. 960 e 961, in virtù dei quali rimane vietato ogni commercio con i sudditi nemici, ovunque si trovassero (mentre prima esisteva solo un divieto di traffico di carattere territoriale) e venne imposta l'ingerenza governativa nelle aziende nemiche o in cui fosse prevalente l'interesse di sudditi nemici, mercè l'istituzione del sindacato e del sequestro.

Quanto alla risoluzione dei contratti preesi-

stenti non si potevano dettare norme assolute, nè rimetterne l'applicazione alla autorità giudiziaria, perchè la risoluzione non altrimenti deve aver luogo che sulla base di un apprezzamento politico, quale è il danno o pericolo di danno, che la esecuzione di determinati contratti può arrecare all'economia nazionale.

Doveva quindi essere lasciato al Governo di valutare nei singoli casi di contratti preesistenti, che venissero a sua conoscenza, se concorressero esigenze d'interesse nazionale a reclamare che non fossero eseguiti e a disporne la risoluzione.

Questo principio ebbe difatti sanzione nell'art. 5 del decreto 8 agosto, n. 960, di cui conviene rammentare il tenore:

« Con decreti del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con i ministri delle colonie, di agricoltura, industria, commercio e lavoro, potrà essere dichiarata la risoluzione dei contratti, ancorchè anteriori al presente decreto, che siano nocivi all'interesse nazionale, in cui appariscano come parte od abbiano interesse predominante sudditi di Stati nemici od alleati con Stati nemici ».

Esso evidentemente importa che la risoluzione sia disposta non per recar vantaggio al privato cittadino italiano, sibbene per tutelare l'interesse nazionale; che per conseguenza la non esecuzione dei contratti risolti costituisca non una facoltà pel cittadino italiano, che da essi era vipcolato, ma un obbligo; che in altri termini il decreto ministeriale, a ciò relativo, contenga una esplicita inibitoria dell'esecuzione, senza che un siffatto divieto formale si debba interpretare come manifestazione di sfiducia del Governo verso il cittadino al quale è rivolto.

Queste osservazioni goveranno ad illustrare esaurientemente il decreto 16 novembre, riguardante la ditta Pirelli.

Essa con esposti inviati al Governo, fece noto di avere sin dal 1902 un proprio stabilimento a Villanueva y Geltrú in Spagna con uffici a Barcellona per la produzione ed il commercio di cavi e conduttori isolati per luce; che fin dall'origine quella succursale ebbe tra i maggiori suoi clienti cinque case esistenti ed esercenti in Spagna ed ivi nazionalizzate, ma di origine tedesca, le quali hanno di fatto il monopolio in Spagna del consumo di detti prodotti;

che già, fin da quando nell'aprile 1916 fu pubblicata la lista nera inglese, nella quale erano menzionate quelle cinque ditte, quantunque la merce, che con esse scambiava, non costituisse materiale bellico e fosse destinata al consumo di un Paese neutro, neppure confinante con Stati nemici e dal quale era vietata l'esportazione di quei prodotti, essa ditta Pirelli ordinò alla succursale di non più compiere nuovi affari con le ditte in questione, ma non poté troncane le somministrazioni dovute per i contratti assunti precedentemente; che per ciò, dopo che furono emanati i decreti dell'8 agosto, la ditta denunziò ogni cosa al Governo per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Il Governo riconobbe che nella specie ricorrevano gli estremi per l'applicazione dell'articolo 5 e ne venne il decreto 16 novembre, col quale furono dichiarati risolti i contratti, che la ditta Pirelli, sede di Spagna, aveva con le cinque ditte succennate e ne fu vietata l'esecuzione.

Non vi è bisogno di aggiungere altro per rendere chiaro che il decreto del 16 novembre fu ispirato unicamente da esigenze di tutela dell'interesse nazionale; che mai si è avuto ragione di dubitare che la ditta Pirelli potesse svolgere azione pregiudizievole di tale interesse, e che il decreto medesimo fu emanato non contro quella ditta, ma obiettivamente nell'interesse nazionale, perchè anzi il decreto fu dalle sue stesse denunce provocato. (*Approvazioni*).

GREPPI EMANUELE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI EMANUELE. Io prendo atto e ringrazio il ministro delle sue esaurientissime spiegazioni. Se il regolamento avesse permesso al ministro di parlare subito, il Senato si sarebbe risparmiato la noia della mia premessa. Il ministro ha chiarito anche un dubbio dimostrando non solo che il decreto era legittimo, ma che era perfettamente normale perchè è stato emanato in base ad una disposizione speciale dell'art. 5; e quindi non soltanto era lecito, ma era forse necessario che fosse fatto in quella forma. Pare quindi a me che l'equivoco sia tolto e che risulti fuori di ogni discussione tanto la correttezza dell'azione del Governo quanto quella della ditta della quale si è parlato.

Credo quindi che il Senato non abbia perduto il suo tempo con la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento dei consorzi di bonifica » (N. 262-263-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento dei consorzi di bonifica ».

Come il Senato ricorda, nella precedente tornata vennero approvati i primi 32 articoli.

Continuiamo l'esame degli articoli.

CAPO IV.

CONSORZI PER LE BONIFICHE DI 2ª CATEGORIA.

Art. 33.

L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di esecuzione delle opere di bonifica di seconda categoria può essere presa da uno o più dei proprietari interessati, dal comune o dalla provincia in cui ricade in tutto o in parte il comprensorio della bonifica ovvero dallo Stato a mezzo del prefetto.

La proposta per la costituzione di tali Consorzi deve essere corredata degli atti di cui all'articolo 9 della presente legge.

(Approvato).

Art. 34.

Il prefetto rende di pubblica ragione la proposta e convoca i proprietari interessati per deliberare sulla costituzione del Consorzio.

Se nell'adunanza degli interessati la proposta di costituzione raccoglie l'adesione della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenta la maggior parte del comprensorio di bonifica ovvero concorrono le condizioni previste dall'articolo 11 della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla costituzione del Consorzio.

(Approvato).

Art. 35.

Possano essere riconosciuti dal Ministero come Consorzi di bonifica di seconda categoria anche quelli costituiti senza seguire la procedura di

cui ai precedenti articoli quando nel loro comprensorio rientri per intero il perimetro della bonifica e sia dimostrata la pubblica utilità delle opere eseguite o da eseguire.

(Approvato).

Art. 36.

Ai Consorzi così costituiti o riconosciuti si applicano le disposizioni dei Capi I, III e V della presente legge.

Ai Consorzi stessi spetteranno i concorsi di cui all'articolo 25 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e all'articolo 31 della legge 13 luglio 1911, n. 774, quando assumano l'esecuzione di opere che, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le bonifiche ed il Consiglio di Stato, interessino la pubblica igiene o provvedano ad un ragguardevole miglioramento agrario.

Le quote di concorso dello Stato, della provincia e del comune interessati saranno determinate in misura fissa ed invariabile in base al progetto approvato.

Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguiscano dai Consorzi così costituiti.

(Approvato).

Art. 37.

I Consorzi di esecuzione delle opere di bonifica di seconda categoria sono continuativi anche per la manutenzione delle opere eseguite.

(Approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE.

Art. 38.

Alla riscossione delle contribuzioni consorziali sarà provveduto dall'Amministrazione dei Consorzi di bonifica e, nel caso contemplato dall'articolo 27, dal prefetto con le forme e con i privilegi in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria.

Gli agenti di riscossione dei Consorzi sono a tale effetto investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

Le contribuzioni consorziali costituiscono un onere reale gravante sui fondi dei contribuenti compresi nel perimetro del Consorzio.

Con le stesse forme e con gli stessi privilegi sarà provveduto alla riscossione delle tasse ed al rimborso delle spese sopportate dal Consorzio per le vulture occorrenti alla regolare tenuta del catasto consorziale.

(Approvato).

Art. 39.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei Consorzi di bonificazione sono registrati con diritto fisso di una lira.

Sono soggetti parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorzi.

(Approvato).

Art. 40.

Ai Consorzi contemplati dalla presente legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 40, 41, primo comma, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 e 71 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e 6 della legge 20 giugno 1912, n. 712.

(Approvato).

Art. 41.

Qualora si addivenga alla modificazione del perimetro della bonifica, il Ministero dei lavori pubblici, d'ufficio o su richiesta degli interessati, potrà provvedere per le corrispondenti variazioni del comprensorio dei Consorzi costituiti a norma dei precedenti articoli 10, 11, 14, 18, 34 e 35.

(Approvato).

Art. 42.

I progetti di opere di manutenzione, da eseguirsi dai Consorzi di bonifica, dovranno, qualora prevedano occupazioni temporanee o permanenti di fondi, essere sottoposti all'approvazione del competente ufficio del Genio civile agli effetti dell'art. 5 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

(Approvato).

Art. 43.

Per le occupazioni permanenti o temporanee di fondi, necessarie all'eseguimento dei lavori

di manutenzione, possono i Consorzi stabilire nei loro statuti la facoltà per i propri organi esecutivi di fissare una tariffa di prezzi unitaria da rivedersi ogni biennio.

La determinazione della indennità in base a tale tariffa tien luogo della relazione peritale di cui all'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni contro la determinazione della indennità saranno deferite al giudizio del collegio arbitrale di cui agli articoli 15 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e 36 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

(Approvato).

Art. 44.

I beni laterali ai canali di scolo consorziali non muniti di argini sono soggetti alla servitù di deposito temporaneo delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione dei canali stessi.

La larghezza della zona soggetta a servitù potrà variare da uno a due metri per lato secondo sarà stabilito dal Consorzio in relazione all'importanza del canale.

Qualora per lo scopo indicato occorressero altre zone in aggiunta a quelle anzidette, l'occupazione temporanea di esse potrà essere ordinata dai prefetti o sotto prefetti, previa la sola compilazione dello stato di consistenza dei terreni da occuparsi.

Alla determinazione e al pagamento delle indennità di occupazione delle maggiori zone di cui al comma precedente si provvede con le norme dell'art. 72 della legge 15 giugno 1865, n. 2359, salvo, in caso di non accettazione delle indennità, il ricorso al Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 45.

I Consorzi di bonifica già legalmente esistenti dovranno, entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, modificare i propri statuti in quanto siano contrari alle disposizioni della legge stessa.

In difetto provvederà il Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà mantenere in vigore le norme statutarie relative ai criteri di classificazione definitiva dei fondi qualora essi abbiano già avuto applicazione.

Agli effetti del presente articolo i Consorzi di scolo sono equiparati ai Consorzi per opere di bonifica di 2ª categoria.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Ho chiesto di parlare per dare un chiarimento all'amico Sacchetti intorno alle osservazioni da lui fatte sull'ultimo comma dell'art. 45. Egli ha creduto che io sia molto ottimista ritenendo che a questi consorzi di scolo, che vengono equiparati ai consorzi di bonifica di seconda categoria, spettino i vantaggi che a questi consorzi di seconda categoria sono accordati, perchè non c'è nemmeno, egli diceva, il consenso del ministro del tesoro a questo disegno di legge.

Quanto al consenso del ministro del tesoro osservo che non è necessario, perchè anche per i consorzi di bonifica di prima e seconda categoria ci si riferisce alla legge del 1900, la quale stabilisce il contributo che lo Stato e le provincie debbono dare ai consorzi di seconda categoria quando provvedono al miglioramento igienico, oppure ad un grande interesse agricolo. Ora, i consorzi di scolo sono regolati dalla legge sulle opere idrauliche del 1904, e con questo articolo vengono equiparati, anziché ai consorzi idraulici, a quelli di bonifica, il che è più giusto perchè il loro carattere è quello di essere consorzi di bonifica. Naturalmente questi consorzi di scolo si occupano di bisogni puramente privati, e quindi non hanno il concorso dello Stato: però può darsi il caso che essi abbiano bisogno di nuove opere ed allora ad essi si applicherà l'art. 36, il quale dice precisamente questo:

« Ai consorzi così costituiti o riconosciuti si applicano le disposizioni dei capi I, III e V della presente legge.

« Ai consorzi stessi spetteranno i concorsi di cui all'articolo 25 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e all'articolo 31 della legge 13 luglio 1911, n. 774, quando assumano l'esecuzione di opere che, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le bonifiche ed il Consiglio di Stato, interessino la pubblica igiene o provvedano ad un ragguardevole miglioramento agrario ».

Dunque quando questi consorzi di scolo che adesso sono fuori della legge sulle bonifiche sod-

disferanno a queste condizioni, otterranno certamente dal Ministero e dalle provincie il contributo stabilito, come per l'ultimo comma dell'articolo stesso possono ottenere dei sussidi. Questo ho voluto dire all'amico Sacchetti, perchè ritengo che questa sia veramente l'interpretazione che si deve dare all'articolo.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Io mi associo ai chiarimenti dell'onorevole relatore e non ho che a confermare, a proposito dei chiarimenti chiesti dal senatore Sacchetti, quello che ho già detto in Senato l'altro giorno.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni l'art. 45 s'intenderà approvato.

Art. 46.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di stabilire la natura dei Consorzi costituiti sotto il regime delle precedenti leggi, quando la qualifica ad essi attribuita nell'atto costitutivo non corrisponda all'indole ed agli scopi delle funzioni esercitate.

(Approvato).

Art. 47.

I Consorzi preesistenti idraulici o di bonifica il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nel perimetro di un Consorzio speciale per la esecuzione o manutenzione di opere di bonifica di 1ª categoria possono essere mantenuti sotto l'osservanza dell'art. 45.

Qualora però per effetto della bonifica compiuta di 1ª categoria venga a cessare lo scopo di uno o più Consorzi preesistenti, o qualora lo consiglino ragioni di coordinamento tecnico o di economia nell'Amministrazione, si potrà con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, provvedere alla loro soppressione, o alla loro aggregazione al Consorzio speciale, oppure affidare a questo l'amministrazione dei Consorzi preesistenti.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che al primo comma di questo articolo vi è un emendamento

dell'onor. Sacchetti, che consiste nel sostituire alle parole « possono essere » la parola « sono ».

Quest' emendamento è stato accettato anche dall' Ufficio centrale e dal Governo. Quindi lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'intero articolo con l'emendamento ora approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 48.

Salvo il disposto degli articoli 41 e 47, la cessazione e le modificazioni essenziali di un Consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la sua costituzione.

(Approvato).

Art. 48-bis.

Le disposizioni, di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, 3, 4, e 15-bis, non si applicano alle bonifiche di 1ª categoria per le quali, al tempo della entrata in vigore del presente decreto, si trovino già approvati i progetti economici.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Si sottintende che quest'articolo 48 bis dovrà prendere, nel coordinamento della legge, il n. 49 e così successivamente tutti gli altri articoli progrediranno di un numero nella loro indicazione.

PRESIDENTE. Con questo avvertimento, pongo ai voti l'art. 48 bis che diventa perciò 49.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 50.

I Consorzi di bonifica potranno, tenendo distinto le rispettive gestioni, assumere le funzioni di Consorzi d'irrigazione o di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, sotto l'osservanza e coi benefici delle relative leggi speciali.

(Approvato).

Art. 51.

Sono abrogati gli articoli 6, secondo e terzo comma, 8 primo comma, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 52, 53, 54, 55, 56 e 89, n. 27, del testo unico di leggi 22 marzo 1900, n. 195 e l'art. 39 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Il Governo del Re è autorizzato di pubblicare in testo unico le disposizioni di legge che restano in vigore in materia di Consorzi di bonifica, e in altro testo unico le disposizioni rimanenti sulle bonificazioni del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 13 luglio 1911, n. 774.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Innanzi tutto, abrogandosi con questo articolo numerosi articoli di altre leggi, per evitare qualche possibile dimenticanza, sarà opportuno aggiungere alla fine del primo comma: « e ogni disposizione contraria alla presente legge ».

Siccome è accaduto che effettivamente qualche articolo era stato dimenticato, è bene che, se qualche disposizione contraria alla presente legge sia sfuggita, rimanga abrogata da questa norma di carattere generale.

Inoltre osservo che con questo articolo si abrogerebbe il n. 27 dell'art. 89 della legge del 1900, che riguarda il consorzio delle Paludi Pontine. È necessario, o per lo meno è opportuno, che io m'intrattenga su questo articolo, perchè l'Ufficio centrale, d'accordo con l'onorevole ministro, proporrà un emendamento cioè l'aggiunta di un altro comma, ed è utile perciò che dalla discussione risulti la ragione per cui si fa questa modificazione, tanto più che l'Ufficio centrale aveva conservata l'abrogazione dell'art. 89, n. 27, come era stato proposto dal Ministero.

L'art. 89, n. 27 della legge del 1900, riguarda appunto la bonifica delle Paludi Pontine. Il consorzio delle Paludi Pontine è un consorzio di manutenzione delle opere che furono cominciate da Pio VI nel 1777 e continuarono fino al 1862. Io ho potuto ritrovare la relativa notificazione pontificia del 1862, e se ho potuto ritrovarla lo debbo all'ausilio del prezioso direttore della nostra biblioteca, il com-

mandator Pintor, al quale basta rivolgere un semplice accenno perchè trovi subito le pubblicazioni che a noi interessano.

Si tratta del consorzio delle Paludi Pontine che si estende fino a Terracina a Mare nella provincia di Roma con una estensione di oltre 30,000 ettari traversato dalla celebre via Appia, e quindi molto importante. Esso è diviso in due grandi circondari: l'interno e l'esterno.

L'articolo 4 della notificazione pontificia divide il Consorzio in tre zone e stabilisce il reparto delle spese in ciascuna di esse in base all'estimo e secondo i coefficienti 4, 2 e 1.

Ora il Ministero ha proposto la soppressione di questo art. 89, n. 27, e le ragioni sono ovvie.

Col criterio dell'estimo in sostanza si fa pagare di più i terreni che hanno meno bisogno della bonifica, tanto è vero che l'abbiamo soppresso in questo disegno di legge anche per il primo riparto provvisorio delle spese.

Il Governo giustamente ha detto: facciamo rientrare questo Consorzio nella legge generale, si faccia anche per esso la classifica come per tutti gli altri e chi gode di maggiori benefici paghi di più.

Alcuni ricorsi contro l'abrogazione pura e semplice dell'art. 89, n. 27, sono arrivati all'Ufficio centrale da parte di interessati.

Alcuni vorrebbero non mantenere del tutto come sta l'art. 89, n. 27, ma modificarlo soltanto in base al criterio della superficie anziché dell'estimo, mantenendo però la distinzione in zone coi coefficienti stabiliti nella notificazione pontificia, altri invece vorrebbero modificarlo in base alla superficie ed in ragione inversa dell'estimo.

Tutto questo però vorrebbe dire introdurre oggi nella legge un criterio di classifica definitiva che noi, *a priori*, non possiamo approvare. Ecco la ragione per cui l'Ufficio centrale non ha potuto accogliere i ricorsi presentati fin da questa estate contro l'abrogazione del n. 27 dell'art. 89.

Però, proprio in questi giorni sono arrivati altri ricorsi ed il Presidente dell'Ufficio centrale ed io abbiamo conferito con alcuni interessati, e dalle idee che questi hanno manifestato ci siamo persuasi che, effettivamente, quando si avesse da abrogare semplicemente e puramente l'art. 89, n. 27, che stabilisce già da tanti anni un riparto di spesa, a cui, più o meno, sono abituati i proprietari, bisognerebbe

applicare semplicemente il criterio della superficie senza la distinzione in zone.

Invero l'art. 45 dice che i Consorzi di bonifica, già legalmente costituiti, devono coordinare i loro statuti entro tre anni con le norme stabilite nella presente legge. Ma, durante questo triennio in cui si modificano gli statuti, se essi hanno già una classifica provvisoria o definitiva la manterranno in vigore anche durante i tre anni.

Ora, se noi abrogiamo per il consorzio Pontino il numero 27 dell'art. 89 della legge del 1900, non resta per esso alcuna classifica.

Secondo me, sarebbe anche incerto se si debba applicare il criterio della semplice superficie stabilita dall'art. 4, perchè qui si tratta di consorzio di manutenzione, mentre l'art. 4 riguarda i consorzi di esecuzione. Ma, ad ogni modo, prendiamo pure il criterio della superficie stabilito dall'art. 4.

Che cosa avverrebbe? Nei tre anni necessari per la riforma dello statuto, avverrebbe un grande perturbamento degli interessi del consorzio, specialmente per quelli delle zone esterne. Ciò creerebbe altre liti in seno al consorzio stesso già scosso da lotte intestine!

Nel 1909 il Ministero ha nominato una commissione per esaminare il funzionamento di esso che non andava bene perchè col sistema di votazione stabilito nello statuto, che dà una grande prevalenza ai grandi proprietari, gli interessi della minoranza non venivano sufficientemente tutelati.

Questo ha rilevato la Commissione ministeriale del 1909 e di qui la necessità di mutare lo statuto anche pel sistema di votazione. E questo è uno degli esempi citato nella mia relazione sulla legge dei bacini montani del 1911 per sostenere che, pur accettando il principio del voto proporzionale al contributo, bisogna disciplinarlo con alcune limitazioni, come fu accettato poi dal Parlamento con l'art. 39 di quella legge. Anzi il vostro Ufficio centrale ha tenuto conto all'art. 12 di questo inconveniente, stabilendo un massimo e un minimo in modo che gli interessi dei pochi e grandi proprietari e quelli dei piccoli e molti proprietari siano sufficientemente tutelati dal sistema di votazione.

Il massimo e il minimo dovranno essere sta-

biliti secondo le condizioni speciali del consorzio.

Qui non è come nelle società per azioni dove l'interesse è uguale per tutti; qui ci sono lavori che bisogna eseguire per i piccoli proprietari ed altri per i grandi.

Alcuni interessati nel consorzio Pontino si lagnano che si sono fatti dei lavori di bonifica, a vantaggio di taluni grandi proprietari, chiamando poi i piccoli proprietari a contribuire a quei lavori dai quali non risentirono alcun beneficio. Quindi sorge la necessità di modificare lo statuto, non solo per quanto riguarda la classifica, ma anche pel sistema di votazione. Finchè il voto è disciplinato com'è attualmente, esso darà sempre luogo a gravi divergenze. Di ciò ce ne siamo accorti anche perchè nei ricorsi stessi abbiamo notate delle tendenze diverse. Noi ci siamo posti dal punto più sereno per giudicare degli interessi dei grandi come dei piccoli proprietari.

Ora cosa si fa?

Se si toglie l'art. 89 n. 27, si va incontro, come dissi, al grave inconveniente di applicare soltanto il criterio della superficie in base all'art. 4.

Come si può fare? Io ho esaminato la legge pontificia in cui si tratta dell'estimo, e l'Ufficio centrale ha creduto che, trattandosi di lavori molto antichi (si risale dal 1777 al 1862), fosse difficile fare una classifica di questi lavori, e ritenendo che il metodo migliore fosse quello di lasciar valere per i terreni già bonificati dai Pontefici il criterio stabilito dalla legge pontificia fino al 1862, per tutte le altre opere eseguite dopo il 1812 ad oggi si pensava di far valere la classifica provvisoriamente per non turbare gli interessi dei consorziati, dando così tempo al consorzio entro i tre anni concessi dall'art. 45 di modificare lo statuto e di rientrare nella legge generale.

Però le osservazioni fatteci dall'onorevole ministro ci hanno persuaso, anche per trovare una via di conciliazione, a non insistere sul mantenimento della legge pontificia, ma di estendere anche a quei lavori più antichi la classifica provvisoria; e quindi noi proponiamo d'accordo con l'onorevole ministro questo emendamento che costituisca il secondo comma dell'art. 50:

« È conservato provvisoriamente, fino all'approvazione del nuovo statuto a norma dell'articolo 45 della presente legge, il n. 27 dell'articolo 89 del testo unico 22 marzo 1900 n. 195 per il riparto delle spese delle opere di bonifica eseguite fino alla promulgazione di essa ».

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Per quanto l'onorevole relatore abbia ben chiarito la portata dell'emendamento che si propone all'articolo 51, e non più 50, aggiungerò qualche parola.

Il consorzio per le paludi pontine è un consorzio di manutenzione. La bonifica fu eseguita nel secolo scorso sopra una pianta Salvati del 1783 e per iniziativa del pontefice di quel tempo a tutta spesa dello Stato. In seguito, con notificazione pontificia del 31 marzo 1862, si è costituito un consorzio per la manutenzione della bonifica stessa, stabilendo nell'art. 4 della predetta notificazione che l'importo annuo della quota dovuta dal consorzio venga percepito con una tassa imponibile in ragione di estimo sui terreni designati come contribuenti nella pianta Salvati.

Ora, la pianta Salvati essendo del 1783, quindi preesistente alle opere di bonifica, è avvenuto, (almeno così si afferma) che alcuni terreni, che avevano un estimo alto secondo la pianta Salvati, non hanno molto guadagnato dalla bonifica stessa, e pagano per la contribuzione di manutenzione più di quanto paghino altri che avevano nel 1783 un estimo basso, e che oggi sono molto beneficiati dell'eseguita bonifica.

Perciò è parso opportuno, in occasione di questa legge, riformare il riparto per la manutenzione della bonifica delle paludi pontine. Soltanto, come ha osservato il relatore, siccome è concesso il periodo di un triennio per fare i nuovi statuti, è molto opportuno disporre che, in attesa del nuovo statuto, nel quale saranno adottati i criteri di riparto indicati dalla presente legge, si lascino in vigore, in via provvisoria, le disposizioni dell'art. 80, n. 27. Queste sono le ragioni dell'emendamento proposto al Senato, e che, nella sua forma concordata con l'Ufficio centrale, io confido voglia essere approvato.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 50 ora 51, così modificato d'accordo tra l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro:

Art. 51.

Sono abrogati gli articoli 6, secondo e terzo comma, 8 primo comma, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 52, 53, 54, 55, 56 del testo unico di leggi 22 marzo 1900, n. 195 e l'art. 39 della legge 13 luglio 1911, n. 774 e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

È conservato provvisoriamente fino all'approvazione del nuovo statuto a norma dell'articolo 45 della presente legge il n. 27 dell'articolo 89 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 per il riparto delle spese delle opere di bonifica eseguite fino alla promulgazione di essa.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico le disposizioni di legge che restano in vigore in materia di Consorzi di bonifica, e in altro testo unico le disposizioni rimanenti sulle bonificazioni del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Chi approva l'art. 51 così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sul disegno di legge: « Repressione della pornografia » (N. 232).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Repressione della pornografia ».

Il signor ministro dell'interno, essendo occupato nell'altro ramo del Parlamento, ha delegato a rappresentarlo il sottosegretario di Stato onorevole Bonicelli.

Interrogo innanzi tutto l'onorevole sottosegretario, se accetta che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

BONICELLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 232-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto è l'onorevole senatore Lucchini, al quale do facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. Onorovoli colleghi. Nessunò più di me può essere favorevole in massima a questo disegno di legge, benché io non appartenga ad alcuna associazione contro la pornografia o per la moralità pubblica, non abbia preso parte ad alcun congresso o comizio in materia; ciò che non sarebbe conforme ai miei gusti e alle mie consuetudini.

Tuttavia ho avuto sempre in odio tutto quello che sia eccitamento alla bassa sensualità, tutto ciò che sia diretto a profanare i misteri sessuali e della generazione e tenda a sovvertire le basi della pubblica moralità e del buon costume; e ripetutamente, in diverse occasioni, ho avuto modo di manifestare il mio pensiero e il mio sentimento in proposito.

Anzi sarei stato io stesso relatore di questo disegno di legge se (badi, onorevole relatore dell'attuale Ufficio centrale) non già per causa dell'Ufficio centrale che doveva riferire sul progetto precedente, ma per volontà del ministro del tempo, il progetto non fosse stato arrestato nella sua strada. Deve infatti sapere l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale (e avrebbe potuto saperlo anche dagli atti di archivio) che l'Ufficio precedente aveva formulato una specie di controprogetto, una serie cioè di emendamenti al progetto ministeriale; li aveva anche fatti tradurre in bozze di stampa e, come suole avvenire, aveva incaricato il relatore di comunicarle all'in allora ministro dell'interno e presidente del Consiglio, il quale però nol riceverle, mostrò di non avere soverchio entusiasmo per tale progetto di legge, e in proseguo non si fece più vivo.

Però *tout malheur à quelque chose est bon*. Ed ecco che il progetto di legge risorse sotto più benigna stella, e dopo aver trovato uomini di Stato più solleciti della pubblica moralità, ha pure la fortuna di un più valoroso e dotto e autorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Innanzitutto, devo render omaggio alla magnifica relazione, nella sostanza e nella forma veramente splendida del collega Polacco, che vi ha trasiusa tutta la sua anima, quasi fem-

minile, quasi ascetica, con quella sua varia e profonda cultura, che sa così bene contemperare il rigore del diritto con le più delicate sentimentalità umane e sociali. Per guisa che, se egli reputa di qualificare, con geniale metafora, Luigi Luzzatti il « padre » del progetto, si può essere facili profeti nel ritenere ch'egli passerà alla posterità come il suo « spirito santo ».

Mi guarderò bene peraltro dal rilevare i punti - e sono i più - nei quali io mi trovo perfettamente d'accordo col nostro insigne relatore: farci perdere del tempo prezioso al Senato, e direi male cose che il senatore Polacco ha egregiamente lumeggiato. Mi limiterò quindi ad accennare dove mi occorre di dover dissentire.

Il fondamento, dunque, di questa nuova legge riposa su due presupposti: il primo, che sia grave e allarmante il dilagare del malcostume e della pubblica immoralità, quale conseguenza di codesto eccitamento sempre più incalzante della sensualità e della libidine sessuale mercò l'incessante e pericoloso moltiplicarsi delle manifestazioni cosiddette pornografiche; il secondo, che a infrenare codesto flagello siano insufficienti le leggi esistenti.

Veramente, sul primo punto, si ragiona un po' grossolanamente. Che la pornografia si diffonda sempre più, non c'è dubbio; ma quali effetti realmente produca, non emerge. E massime in sede di legislazione non avrebbe guastato qualche indagine di fatto e qualche cifra positiva che ci avesse permesso di apprezzare concretamente sia l'estensione del male, sia la gravità ed estensione degli effetti, diretti e indiretti. E vanamente io, che ho un po' di debole per la statistica, sono andato ricercando nelle relazioni ufficiali e parlamentari e negli atti dei congressi e dei sodalizi codesti dati e queste positive notizie. Quindi si procede per impressione, per comune consenso, per notorietà, che, veramente, in tema di legislazione, sarebbe troppo poco, o almeno ci dovrebbe far procedere un po' a tentoni, empiricamente, nell'apportare i rimedi adeguati. Noi siamo fatti pur troppo così: si direbbe che non abbiamo tempo, nè vocazione per renderci conto esatto delle cose di questo mondo. Onde si preparano e vengon fuori delle leggi che potrebbero indifferentemente servire per l'Italia come per

qualsiasi altro paese, in un secolo come in un altro. Questo è avvenuto, esempligrizia, per combattere l'alcolismo; e questo pare che stiamo facendo per la pornografia.

Ma dato pure - e io non voglio contestare - che il male sia molto grave e più grave ancora sia il danno che ne consegue, è proprio vero che le leggi e le sanzioni attuali siano inadeguate, inefficaci, insufficienti per infrenarli? Il nostro relatore, egregiamente riassume gli argomenti addotti all'uopo: in primo luogo, è troppo ristretta o inefficace è l'incriminazione che fa l'art. 339 dell'offesa al pudore richiedendo quale estremo integrante il reato la *pubblicità*, e ciò per una vacua distinzione fra il diritto e la morale; in secondo luogo, a poco approda colpire chi venda o altrimenti distribuisca lo stampato od oggetto osceno, quando si lascia indisturbato chi lo produce, l'introduce nel paese o lo commercia; finalmente, costituendo ormai il commercio pornografico un'organizzazione cosmopolita, le attuali norme di diritto penale internazionale non raggiungono affatto il fine.

Permetta l'esimio collega che io sfrondi alquanto le sue troppo categoriche affermazioni.

Ora io credo che il Codice penale abbia provveduto organicamente ed esaurientemente alla tutela della moralità e del pudore, come in generale del buon costume e dell'ordine delle famiglie, che sono beni preziosissimi, in quel solo modo e dentro quei confini in cui possono e devono svolgersi l'azione dello Stato e il magistero delle pene.

Cosa volete di più profondamente immorale, quale maggiore pervertimento può darsi dell'incesto, massime fra ascendenti e discendenti! Eppure il Codice penale non lo prevede se non quando sia accompagnato da pubblico scandalo; e, se vi fu qualche solitario a chiedere che si eliminasse questa condizione, non mancarono autorevoli parlamentari a proporre senz'altro la soppressione di siffatto delitto.

Così dicasi, in casi analoghi, che non si dà oltraggio a pubblico ufficiale senza la presenza dell'offeso; non si persegue ingiuria o diffamazione, se non avvenuta « comunicando con più persone ».

Superfluo sarebbe e non degno di voi, onorevoli colleghi, esporre le ragioni che impongono tali restrizioni; le quali si riassumono nel

concetto non già di una separazione, e meno ancora di un antagonismo tra morale e diritto. Sa ognuno che il diritto non può andarc contro la morale, ma sempre a servizio di quella e in armonia con essa. Le norme giuridiche e l'azione dello Stato a loro presidio non possono e non devono concepirsi e foggjarsi riguardo a fatti che abbiano un'estrinsecazione esterna e valutabile nei rapporti sociali; d'onde l'estremo della pubblicità o condizione equipollente, dove non sussista quello della frode o della violenza.

Quindi, dal punto di vista strettamente giuridico e della penality normale, bene e adeguatamente e sufficientemente provvede il Codice penale a tutelare il pubblico pudore, e, se non basta, anche la pubblica decenza. È piuttosto un'affermazione da accogliersi con largo beneficio d'inventario, a mio sommo avviso, quella secondo la quale nell'abrogato articolo 17 della legge sulla stampa si prevedesse il reato di fabbricazione o riproduzione di stampe, litografie, ecc., contrarie ai buoni costumi, onde soltanto per un equivoco si fosse abrogato con l'art. 4 della legge introduttiva del Codice penale.

Qui pure non occorre l'arte di un giurisperito per chiarire che l'art. 17 colpiva soltanto chi « offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 dell'editto », e codesto art. 1, non contemplava che la « pubblicazione », non la stampa, ossia l'impressione o fabbricazione o riproduzione, ma la pubblicazione, la sola ed esclusiva *pubblicazione* di stampati, incisioni, litografie, ecc. So bene che la giurisprudenza era andata ampliando e snaturando la parola perspicua e precisa della legge, e so bene quali sorprendenti metamorfosi la giurisprudenza faccia compiere talvolta alla legge. Ma non è codesta buona ragione perchè i veggenti e veramente giurisperiti, lasciandosi rimorchiare da interpretazioni manifestamente erronee, facciano dire alla legge quello che assolutamente non dice.

Sarà probabilmente un vizio del mio cervello, reso poi cronico da un peggiore abito professionale; ma io ho sempre pensato che la legge, o buona o cattiva, secondo il nostro personale giudizio, si debba interpretare e applicare qual'è e com'è, avanti tutto, nella sua lettera, che sia chiara, precisa e non equivoca. So pur bene

che oggidì particolarmente v'è una corrente alquanto contraria, anche nella magistratura. Ma io, lo confesso apertamente e ingenuamente, non so adattarmi a questo modo di vedere, che reputo poco rispettoso per la stessa legge e non conforme, oltre che ai doveri del giurisperito, alle guarentigie di un reggimento libero e civile, il quale dee trovare nella rigida osservanza della legge, qualunque sia, il vero supremo presidio e prestigio. D'altronde, simile norma fondamentale d'ermeneutica legale trova la sua consacrazione quasi statutaria nell'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice civile.

Non si parli dunque di « equivoco » nell'abrogazione dell'art. 17 dell'editto albertino, per effetto, d'altra parte, di una legge che, al postutto, avea ben ragione di sopprimere, con l'articolo di legge, anche l'erronea interpretazione che se ne potesse fare.

Nè si dica che una lacuna potesse con ciò deplorarsi nel codice penale, che colpiva lo smercio delle pubblicazioni oscene e lasciava impuniti i loro fabbricanti, introduttori e introduttori.

Già si comprende che, se si colpisse largamente e severamente lo spaccio, si darebbe un colpo fatale alla fabbricazione. Ma è poi un po' semplicistico il dire che, anche in materia di buon costume, dee valere quanto è statuito in materia di monete e carte di pubblico credito. « Che si direbbe di un codice che punisse lo spenditore di monete false e mandasse impuniti coloro che le coniano e che di concerto con essi le introducono nello Stato? »

Veramente, il paragone non regge. La falsa moneta, come la contraffazione in sigilli, bolli pubblici o loro impronte, ecc. e la falsità in atto pubblico, vanno a colpire e manomettere altrettante prerogative o estrinsecazioni della sovranità o potestà dello Stato o degli organi suoi o di enti che ne sono investiti; mentre in tanti altri delitti, l'esecuzione dei quali presuppone necessariamente la preparazione del materiale o dei mezzi occorrenti, questa tuttavia non è dalla legge colpita; come, per esempio, ancora in tema di falsità, quando ne sia l'obietto non già l'atto pubblico, ma la scrittura privata, in tema di omicidio, che rimane qualificato se commesso con sostanze vefeniche, senza che s'incrimini la fabbricazione delle medesime.

Ma sarà facile obiettarci che così per la con-

fezione e la vendita dei veleni, come, in altro campo, per la fabbricazione e il commercio delle armi, massime se insidiose, sono bene stabilite delle norme, cautele e sanzioni, nello stesso Codice penale.

Non sono però neppur queste disposizioni proibitive, nè sorse mai alcuno, ch'io mi sappia, a chiedere che, per la fabbricazione delle armi, anche se insidiose, si esigesse più che una licenza; nonostante che tutti sappiano essere perfettamente vana ogni sanzione penale contro il porto abusivo delle armi valevole a disarmare i galantuomini, e perfettamente oziosa e derisoria per i malviventi.

E quando io stesso nell'altro ramo del Parlamento m'ero fitto in capo di andar a colpire le armi, come i veleni, se non nella fabbricazione, nella vendita, quale relatore di un analogo progetto di legge — apriti cielo! — fu proprio in Senato che si elevò una vigorosa opposizione, in nome della libertà industriale e commerciale, così da decidere il Governo a ritirare quel progetto e modificarlo sostanzialmente, foggian-done poi la famosa e vacua legge del coltello.

Vi son pure, invece, nell'editto albertino, norme che regolano l'apertura e l'esercizio della tipografia e arti affini. Ma soprattutto nel Codice penale esistono in taluni articoli (442 a 445) le chiavi di volta di tutto un sistema di polizia nei riguardi della fabbricazione e della riproduzione, con qualsiasi mezzo meccanico o chimico, in molteplici esemplari, dello smercio o distribuzione di stampati, disegni o manoscritti e della loro affissione, di cui forse i redattori e collaboratori del presente disegno di legge non si sono accorti, e che possono sempre essere integrati nel modo che i tempi e le circostanze richiedono. C'è infine il progetto, ribadito anche con recente legge, che fa obbligo al tipografo di consegnare al procuratore del Re le famose tre copie d'ogni stampato, ecc.; e con questo la pubblica Autorità è posta in grado di vigilare, se lo volesse, su tutto quanto riguarda la pubblica moralità nei rispetti della stampa e affini.

Così dunque nel Codice penale è tutto bene e adeguatamente disposto per provvedere in linea di repressione per quanto interessa la moralità pubblica e il buon costume; e in quanto concerne la prevenzione, vi stanno i caposaldi per disporre tutto un armamentario, che ne

integri le disposizioni e provvedere a ogni sorta di cautele e di accorgimenti.

Non è già per un'avversione preconcepita a qualsiasi riforma della nostra legge organica penale, che io parlo. Se non mi premesse di togliervi presto il tedio della mia parola, io medesimo dovrei segnalare più di un punto bisognevole di riforma, ma non per circostanze più o meno eccezionali e momentanee del pubblico interesse, bensì per imperfezioni o deficienze organiche accertate nella pratica applicazione e che sole ne devono e ne possono suggerire la riforma.

Ma non bisogna confondere, come si propone col progetto in esame, quello che costituisce un'offesa, e quindi un delitto, con quanto ne può costituire soltanto il materiale predisponente, e si vuol colpire per una obiettività analoga bensì, ma essenzialmente diversa. Poichè l'art. 339 prevede un fatto che offende il pubblico pudore; mentre le nuove disposizioni mirano piuttosto, se non esclusivamente, a tutelare la continenza sessuale, la moralità e il buon costume dei particolari. E io affermo che, pur consentendovi, conviene tener ben distinte e non confondere insieme le analoghe disposizioni, come fa il progetto.

Poi le disposizioni del Codice penale sono fra loro coordinate, massime nei riguardi delle comminatorie penali, onde non si può toccare le une senza che le altre se ne risentano; e anche per questo conviene andar cauti nel mettervi le mani, e non mettervele quando si possa far a meno.

Invece, prima nel progetto ministeriale, quindi negli emendamenti elaborati dall' Ufficio centrale, si è preso quel disgraziato art. 339 come se fosse un vagabondo qualsiasi trovato per strada e lo si è voltato e rivoltato, girato e rigirato, contorto e rimescolato come più è piaciuto, senza por mente alla tecnica, alla nomenclatura e alle penalità del Codice.

Già non vi sarebbe in tutto il Codice un'articolessa di così smisurate proporzioni; mentre è contrario al sistema costante del medesimo usare quella casuistica, che (al dire del ministro relatore) « isterilisce lo spirito della legge, rimpicciolisce il ministero del magistrato, rende artificiosa la giurisprudenza, e, travisando facilmente il concetto del legislatore, produce incertezze e lascia inevitabili lacune ». Vi sono dentro tante ipotesi e previsioni: esibizione,

esposizione, vendita, locazione o distribuzione; importare o fare importare, trasportare o far trasportare; e poi distribuire, vendere, dare a nolo, far commercio, esibire, esporre, offrire in vendita o in locazione, ... e chi più ne ha più ne metta - sembra la cavatina del Barbieri di Siviglia - tutto quanto, insomma, serve non già ad aiutare, creda bene caro collega Polacco, ma a confondere e far smarrire il magistrato.

Il nostro relatore che, se non è un penalista, è però uno studioso e un osservatore di grande coscienza e diligenza, ha bensì ricordato che c'è nel Codice un articolo, il 45, che fa da comune denominatore per l'elemento morale dei reati; ma volle nonostante indicarlo espressamente nelle specie delittuose comprese nel monumentale art. 1, e in una forma insolita, anch'essa casuistica e quindi insidiosa e pericolosa per una retta interpretazione della legge, non soltanto, ma eziandio contraria e sovvertitrice del sistema del Codice, e quindi errata; perchè la volontarietà del fatto non trova il suo equivalente, ossia il suo accertamento, nel semplice « non poter ignorare per gli esterni segni il carattere » dell'oggetto.

A parte il ragguglio della penalità, stranamente aggravata per chi distribuisce o vende in confronto a chi fabbrica o commercia per vendere o distribuire, viene l'ultimo capoverso, che, me lo permetta l'esimio relatore, non è un capolavoro di tecnica legislativa: - « *il divieto* (ma che divieto! altro che divieto! sono belle e buone incriminazioni e sanzioni) può cessare (ve l'immaginate una legge che rende potestativa una comminatoria penale da es-a medesima istituita?) entro gli stretti limiti richiesti dalle esigenze degli studi scientifici e artistici » - locuzione che può aver valore soltanto in un discorso teorico o che potrà servir di criterio per il compilatore di quel regolamento che dovrebbe fissare le relative restrizioni e cautele, e fanno emergere il divieto (ossia la sanzione penale) per la consegna ed esibizione (escluse, quindi, le altre ipotesi della distribuzione, offerta in vendita ecc.!). Ma il più curioso si è che l'ultimo capoverso dell'articolo 1 attribuirebbe al Governo (s'immagina!) la facoltà di combinare in un regolamento (non si sa a quale titolo emanato!), per cui non si sono mai ammessi e non si possono ammettere che delle configurazioni contravvenzionali e

delle pene cosiddette di polizia, nientemeno che delle penalità di tale entità quali sono comminate nelle precedenti disposizioni dell'art. 1, ossia la reclusione sino a un anno e la multa sino a lire duemila...

E se si trovano di codesti rovi nell'art. 1, non è a dirsi che siano tutte rose quelle che fioriscono negli articoli seguenti.

Negli articoli 2 e 3 si è ripristinata una morale offesa, tolta dall'art. 1 del progetto ministeriale, che sarebbe quindi qualche cosa di meno del buon costume; e nell'art. 2 si è aggiunta la clausola, per autorizzare il procedimento, in caso di figure, disegni, ecc. offensivi di privati cittadini (che veramente niente hanno da fare con la pornografia!), che vi sia la querela di parte (usando un'errata locuzione, persistente anche nei codici), forse nemmeno immaginando che nello stesso codice penale sia configurato come contravvenzione, non subordinata ad alcuna querela di ... parte, il pubblico disturbo della quiete privata.

Una specialità del progetto in esame, nella lezione emendata dall'Ufficio centrale, è il pleonasma, che troppo presto il nostro relatore afferma innocuo, mentre è risaputa dai giurisperiti quanto sia purtroppo fonte di equivoci e di confusione nell'intelligenza della legge. Ne abbiamo avuto un esempio nell'indicazione dell'elemento morale del delitto; altri ne dobbiamo segnalare negli articoli 3, 4 e 5, in cui si direbbe non aversi presente un'altra nota costante del codice penale, e veramente buona norma legislativa, che cioè le disposizioni della legge non abrogate e non contraddette da disposizioni successive rimangono sempre ferme, ossia, per dirla con maggiore proprietà, vengono sempre osservate e applicate.

Abbastanza ingenuo ed evanescente riesce poi codesto pleonasma nel secondo capoverso dell'art. 4, che, invece di disposizioni concrete, vuole la fermezza dei principi generali, quando ricorra il caso di concorso all'altrui reato: frase questa pure nuovissima, che farebbe credere l'opposto di quanto s'è voluto significare, ossia che si tratti non di reato commesso da altri, ma di reato, o, meglio, di delitto commesso in comune. Ma la vera novità sta nell'aver invocato, in una legge, l'applicazione di principi, che son propri della dottrina. Voleasi certamente dire l'applicazione delle disposizioni ge-

nerali del codice penale in materia di concorso di più persone nello stesso reato; pur rimanendo sempre una superfetazione l'invocarle.

Al contrario, nell'art. 6 del progetto senatorio si è voluto economizzare quanto era disposto nel capoverso del corrispondente articolo 5 ministeriale, che tuttavia s'è trovato modo di prolungare alquanto, aggiungendo un nuovo capoverso, che sembra pure una superfetazione di fronte alle disposizioni generali dell'art. 7, n.º 2º, e dell'art. 8 Cod. pen., anch'esso superfluentemente richiamato. Ma fatalmente quell'unico punto in cui si sarebbe voluto realizzare una economia sullo schema ministeriale, apparisce infondata la ragione che la conforta, poichè non è mica vero che la diminuzione di pena stabilita nell'art. 5 del Codice, che nella fattispecie vorrebbe escludersi, riguardi soltanto il caso di un delitto per il quale sia comminata pena non inferiore nel minimo ai tre anni, mai sancita nella presente legge; essa evidentemente e troppo ragionevolmente è applicabile anche nel caso del capoverso di esso art. 5, che, secondo le norme di ermeneutica legale, costantemente seguite nel Codice penale, fa una sola eccezione alla disposizione della prima parte, per quanto cioè riguarda l'esercizio dell'azione penale.

E poichè siamo nei rapporti internazionali, io potrei anche non dissentire dall'estesa efficacia della legge e della giurisdizione italiana, in modo analogo a quanto è già disposto nel Codice penale (articolo 4) per i delitti di Stato o di falsa moneta. Sembrami però eccessiva tale estensione condizionata soltanto alla connessità o al verificarsi in Italia « uno degli elementi costitutivi » (frase che darebbe molto filo da torcere alla giurisprudenza). Immaginate il lavoro dei nostri tribunali per tutte le oscenità che si commettono all'estero in tali forse effimere circostanze, e in contumacia del reo! Mi parrebbe già sufficiente che si procedesse quando il reo si trovasse nel territorio del Regno.

E badi, egregio collega Polacco, quando si proceda per una circostanza o di fatto o di persona esistente nel territorio del Regno, non è più lecito oggi parlare di estraterritorialità, ma della territorialità più reale e legittima dell'azione e della legge nazionale.

Le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo

ministeriale vanno veramente un po' fuori del seminato, poichè gli spettacoli cinematografici e la censura relativa non hanno soltanto per oggetto la pubblica morale. Dovrebbe dirsi, anzi, che la revisione ministeriale non se ne incarichi molto, poichè si vedono *films* in cui, per dirla col nostro relatore, il tripudio della carne apparisce tanto vivace e provocante che non solo dei ragazzi di primo pelo, ma anche degli uomini, dirò così, stagionati... come noi possono rimanerne turbati.

Potrei tuttavia compiacermi che l'art. 6 sia stato foggiato sulle tracce di quello corrispondente del primo schema senatorio.

L'attuale Ufficio centrale non ha fatto che aggiungere un capoverso, che, per non venir meno alla consegna, costituisce un altro pleonismo, poichè sanno anche gli esordienti che, concorrendo più reati, per ciascuno deve applicarsi la dovuta pena, salvo le norme del cosiddetto cumulo giuridico per le pene restrittive della libertà personale.

Nel progetto Salandra è comparsa la disposizione dell'art. 8 (9 del testo senatorio), che il ministro proponente immaginò quale penosa impressione dovesse fare in Parlamento, trattandosi di un nuovo tentacolo burocratico che si verrebbe ad aggiungere alla gigantesca piovra della nostra disgraziatissima Amministrazione, tanto che si affrettava a rilevare nella relazione che lo precede come « non dovesse importare costituzione di alcun nuovo organo o ufficio ». To'? E allora, perchè se ne fa argomento di un articolo di legge? Pur troppo non sarebbe questo il primo caso in cui l'agile perspicacia della burocrazia sorprende la buona fede di un ministro e prepara la sorpresa di nuovi tormenti per l'erario e per i contribuenti e di nuovi tormentatori per la pubblica cosa.

Dove io mi trovo perfettamente d'accordo - e non mi par vero - è nello sfrondare alquanto l'articolo finale dello schema, dove par proprio di vedere non più lo spirito famelico del travettismo ministeriale, ma l'anima imperialista dell'ex-presidente del Consiglio, che avrebbe voluto attribuire al Governo una potestà sconfinata di coordinare e d'innovare, ben oltre i confini non già della nuova legge, ma della stessa materia cui si riferisce, ipotizzando per giunta simile potestà anche per le leggi avvenire. I nostri colleghi dell'Ufficio centrale giu-

stamente propongono di tarpare un po' le ali a quest' Icaro legislativo, riducendo l'autorizzazione al solo coordinamento relativo delle disposizioni della nuova legge.

Son pure d'accordo con l'Ufficio centrale e col suo degno relatore nell'inopportunità, per non dir altro, di prevedere altri casi di offese al pudore che si compiono sui muri delle case, o, peggio, nelle quarte pagine dei giornali, che non disdegnano di diventare, per avidità di lucro, volgari mezzani dell'umana sensualità e dei più turpi amori e servir di richiamo allo smaltimento dei prodotti della più losca depravazione sessuale.

Ma io vado anche più in là del nostro insigne relatore, e dico e sostengo che prima ancora della nuova legge dovrebbero potere applicarsi le disposizioni della legge vigente, in quanto non rare volte il fatto riveste il carattere di una vera e propria offesa al pudore, che non vien meno per ciò che a integrarla si richieda l'oscenità della scrittura. Abbasso i puritani e i quacqueri, che son la peste dell'umanità; ma nemmeno si abbia paura della impopolarità e di essere tacciati di codini e retrogradi perchè si domandi e si voglia l'osservanza, la piena e serena osservanza della legge.

Qui però, per essere pratici, e per non cularci nella vana lusinga che a curare i mali sociali basti imbastire una legge pur che sia, prima di tutto dobbiamo essere convinti che questa legge sia veramente buona e saggia ed elaborata con esatti criteri e con forma chiara ed esauriente. Poichè io scommetterei che non pochi di coloro che la propugnano e la invocano, magari appartenenti a benemeriti sodalizi di propaganda e di apostolato contro la pubblica immoralità, non l'hanno neppur letta, o almeno maturamente meditata. E pur troppo non è raro il caso, massime in Italia, che vengano fuori delle leggi impostate su ottimi principii e più su ottimi intendimenti, e che poi all'atto pratico si dimostrano deficienti, improvvide, meritevoli senz'altro di riprovazione e di abrogazione. Informino le ultime leggi giudiziarie, a tacere del codice di procedura penale.

Se dunque io non ho avuto le traveggole e se le mie osservazioni e considerazioni hanno qualche fondamento e qualche consistenza, ri-

guardiamo un po' meglio questo disegno di legge che per tanti riguardi, di sostanza e di forma, merita un più attento esame e una più matura elaborazione. Il nostro Ufficio centrale e il suo impareggiabile relatore vi hanno profuso i tesori della loro mente e del loro cuore, con uno zelo meritevole d'ogni maggior encomio, ond'è loro dovuta l'imperitura riconoscenza di quanti abbiano a cuore le sorti della pubblica moralità; ma se i miei colleghi non disconoscono il fondamento dei miei rilievi saranno essi i primi a desiderare codesta revisione, che potrà essere altrettanto diligente e completa quanto sollecita, nell'interesse vero e pratico della causa per la quale insieme combattiamo.

In secondo luogo, è necessario, è urgente che Governo e funzionari siano con noi concordi nel voler fermamente ed energicamente applicare la nuova legge, senza reticenze e senza debolezze, poichè, altrimenti, anzichè un'arma più efficace per combattere il malcostume, se ne incoraggerebbero l'incremento e la maggior diffusione. Ed è questo il punto più scabroso del problema. Imperocchè tutti coloro che se ne sono interessati con serietà e con intensità, non escluso il nostro eminente relatore, hanno dovuto riconoscere che molti e molti fatti, molte e molte manifestazioni della sozzaluc che infesta il nostro paese non si deplorerebbero se i funzionari cui spetta l'attuazione delle vigilanti leggi, degli ordigni mezzi di repressione, avessero adempiuto il loro dovere.

Parecchi procuratori generali delle Corti di appello lo hanno ammesso e se ne sono rammaricati, sebbene poi a loro modesti competesse in gran parte, siccome sovrastanti e dirigenti l'opera della polizia giudiziaria, il provvedere. Prova ne sia che una volta, pochi anni or sono, in cui un ministro dell'interno (che prese poi l'iniziativa di questa nuova legge) ebbe a impartire degli ordini severi, in un batter d'occhio si videro confiscati a centinaia di migliaia di libri osceni, le cartoline e le fotografie pornografiche e a migliaia le stampe, le incisioni e gli svariati oggetti licenziosi; ed è a credere che la razzia fosse legalmente compiuta.

Anch'io sono convinto che non occorra e non sia anzi ancor conveniente nel nostro paese attribuire l'azione penale a privati sodalizi,

per quanto degni d'incoraggiamento la loro costituzione e il loro apostolato. Ma sono del pari convinto che a nulla approderebbero nuove incriminazioni e nuovi rigori legislativi se non avessero a trovare volenterosa ed energica opera di attuazione. E perchè questo avvenga, mentre ci affidano pienamente la mente e i fermi propositi degli uomini insigni che presiedono i dicasteri competenti, urge che la legge, mettendo fuori di questione il Codice penale e le sue sanzioni normali e organiche in materia, e solo con esse coordinando le nuove, disponga queste con quella semplicità, con quella chiarezza, con quella coerenza di dettato che ne rendano perspicua, facile e sicura l'applicazione.

È necessario, dunque, che il disegno di legge sia riveduto diligentemente e amorevolmente. La sua approvazione è un impegno d'onore per il Parlamento. Ma dev' essere anche impegno suo e del Governo che ne esca una legge degna di entrambi. Domando scusa al Senato se così a lungo l'ho intrattenuto. (*Approvazioni vivissime; applausi.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Sull'ordine del giorno.

BERTETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTETTI. Chiedo all'onorevole Presidente che abbia la compiacenza di mettere in principio dell'ordine del giorno di domani lo svolgimento della mia proposta di legge, della quale è già stata data ieri lettura. E domando all'onorevole sottosegretario di Stato presente se consente nella mia proposta.

BONICELLI, *sottosegretario di Stato all'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONICELLI, *sottosegretario di Stato all'Interno*. Consento nella proposta dell'onorevole Bertetti.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Ordinamento dei consorzi di bonifica (Numeri 262-263-A).

II. Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Bertetti, riguardante modificazioni alla legge 22 maggio 1913, n. 468 relativa all'esercizio delle farmacie.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Repressione della pornografia (N. 232) (*Seguito*);

Modificazioni dell'art. 941 del Codice di procedura civile (N. 253);

Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, che disciplina il collocamento fuori ruolo del personale del Reale Corpo del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, destinato nelle Colonie (N. 258);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento della somma di lire 175,000 dal fondo di riserva per le spese dell'istruzione elementare e popolare per corrispondere paghe e compensi al personale avventizio degli uffici provinciali scolastici, durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-15 (N. 270);

Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni ed aggiunte al testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con Regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10 (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi « provoloni », di quelli « uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di formaggi salati « esclusi i margarinati » non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero (N. 273);

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi

finanziari 1906-1907, 1907-1908 e 1908-1909 (N. 299);

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 300);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606, col quale fu autorizzato un ulteriore aumento di lire 2,000,000 al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 278);

Convalidazione di decreti Reali e Luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 1915 (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, che autorizza la

costituzione di un Consorzio fra gli Istituti di emissione e di altri enti per sovvenzioni su valori industriali (N. 279);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 265);

Facoltà al Governo di prorogare ed estendere le concessioni all'industria privata degli impianti telefonici ad uso pubblico (N. 256);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 13 dicembre 1916 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche